N. 10/2017

Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione I Civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,

letta l'istanza presentata da Emanuele Collu ai sensi degli artt. 14 *ter* e ss. L. 3/2012;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Mestre (VE);

rilevato che l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

rilevato che l'istante non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* L. 3/2012;

ritenuta la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3 art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012;

rilevato che il sig. Collu ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei propri creditori tutti i suoi beni, costituiti dall'immobile, in comproprietà con i figli, adibito ad abitazione, sito in Mestre (VE) via Ricasoli 12, e dai proventi della attività lavorativa del sig. Collu, il quale presta servizio presso l'Arma dei Carabinieri;

osservato che appare plausibile la esclusione, tra i beni da liquidare, della vettura Saab, acquistata nel 2006, trattandosi di veicolo si scarsissimo valore (ha già percorso più di 180.000 km) e necessario all'istante per recarsi al lavoro;

osservato, quanto alle modalità di liquidazione del bene dell'istante, che l'immobile dovrà essere ceduto secondo le modalità competitive previste dall'art. 14 *novies* co. 2 L. 3/2012;

rilevato, quanto allo stipendio del sig. Collu, che spetta a questo giudice stabilire in quali limiti lo stesso non sia compreso nella liquidazione, tenuto conto degli esborsi necessari per il mantenimento della famiglia (art. 14 *quinquies* co. 2 lett. f) L. 3/2012);

ritenuto che l'elenco delle spese mensili necessarie al sostentamento della famiglia, composta dall'istante e da due figli minori (oltre alla attuale compagna e alla di lei figlia, le quali sono però economicamente indipendenti), sia conforme alle esigenze di un nucleo quale è quello che fa capo al sig. Collu;

ritenuto che, quindi, gli esborsi mensili della famiglia Collu vadano correttamente quantificati in € 1.700,00 mensili;

osservato che il sig. Collu potrà fare fronte a detti esborsi servendosi del proprio stipendio e dell'importo, pari ad € 6.520,00 annui, percepito dai figli minori a titolo di pensione di reversibilità;

rilevato, con riferimento allo stipendio del sig. Collu, che lo stesso, pari ad iniziali € 1.730,00 circa al mese, deve essere decurtato degli importi pari alle ordinanze di assegnazione emesse prima della instaurazione della presente procedura;

rilevato, quindi, che lo stipendio è mensilmente ridotto di € 343,62, in ottemperanza alla ordinanza di assegnazione del Tribunale di Venezia del 17.4.2015;

considerato che, una volta terminato il pagamento del debito, pari ad € 7.301,38, cui la ordinanza di assegnazione del 17.4.2015 inerisce, lo

stipendio del sig. Collu verrà decurtato dell'importo di cui all'ordinanza di assegnazione del 21.10.2016 per un debito di € 7.905,47;

ritenuto che, al contrario, la cessione del quinto operata in favore di Italcredi s.p.a. non sia opponibile alla procedura;

osservato che, per quanto sopra detto, per tutta la durata della procedura il sig. Collu disporrà di una somma mensile di circa € 1.385,00, la quale, unitamente alla pensione di reversibilità dei minori, dovrà prima di tutto essere destinata al sostentamento della famiglia;

rilevato che, considerando anche la pensione di reversibilità dei minori, residueranno circa € 200,00 mensili che il nominando liquidatore dovrà utilizzare per soddisfare i debiti elencati alla pagina 3 della relazione da ultimo depositata dall'OCC in data 11.5.2018;

ritenuto che, alle condizioni sopra indicate, possa dichiararsi aperta la presente procedura;

P.Q.M.

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione
2) nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 *ter* l. 3/2012 il dott. Isabella Tomasin;
3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

4) dispone la pubblicazione della domanda depositata l'11.5.2018 e della relazione particolareggiata dell'OCC depositata in pari data presso il sito del Tribunale di Venezia;

5) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;

6) determina i limiti di cui all'art. 14 *ter* co. 6 lett. b) nella misura di cui alla parte motiva del presente provvedimento.

Si comunichi anche al dott. Tomasin.

Venezia, 29.5.2018

Il G.D.
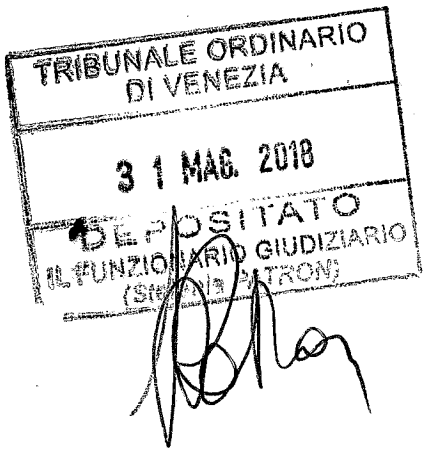
Dott.ssa Silvia Bianchi